



LABOURBOOK

LAVORO DEI MINORI

Sperando di fare cosa gradita, con il presente documento abbiamo provveduto a fornire una panoramica riguardante il lavoro dei minori.

Rimaniamo a disposizione.

INDICE

1. DISCIPLINA GENERALE E PRINCIPI COSTITUZIONALI
 - 1.1. Età minima per l'ammissione al lavoro
 - 1.2. Attività vietate
 - 1.3. Adempimenti preliminari e trattamento economico
2. ORARIO DI LAVORO
 - 2.1. Lavoro notturno
3. RIPOSI E FERIE
4. SETTORI PARTICOLARI

1. DISCIPLINA GENERALE E PRINCIPI COSTITUZIONALI

Il rapporto di lavoro instaurato con un soggetto che non abbia ancora compiuto 18 anni è assoggettato a una disciplina speciale, finalizzata a garantire una tutela rafforzata del minore.

In attuazione dell'art. 37 della Costituzione, il lavoro minorile deve essere:

- protetto mediante specifiche disposizioni normative;
- assicurato nel rispetto del principio di parità di trattamento economico, a parità di mansioni, rispetto al lavoratore adulto.

Le tutele si applicano a due categorie:

- Fanciullo: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico;
- Adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni che non è più soggetto all'obbligo scolastico.

1.1. Età minima per l'ammissione al lavoro

L'età minima per l'accesso al lavoro coincide con il completamento dell'istruzione obbligatoria e, in ogni caso, non può essere inferiore ai 15 anni.

Poiché l'ordinamento prevede un obbligo di istruzione della durata di almeno 10 anni, finalizzato al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale almeno triennale entro il compimento dei 18 anni, l'età effettiva di accesso al lavoro risulta di fatto elevata a 16 anni.

Pertanto, compiuti i 16 anni e assolto l'obbligo di istruzione decennale, il minore può essere assunto nella generalità dei settori produttivi, anche con contratti

diversi dall'apprendistato di primo livello, nel rispetto delle condizioni previste dalla L. 977/1967.

1.2. Attività vietate

Restano fermi i divieti relativi a specifiche attività riservate ai maggiorenni, in particolare lavorazioni, processi o mansioni caratterizzati da particolare gravosità o pericolosità. Tali attività sono elencate nell'Allegato I della L. 977/1967 e comprendono, a titolo esemplificativo, lavori che comportano esposizione ad agenti fisici, biologici o chimici pericolosi, attività in fonderia o lavori di escavazione. In via eccezionale, tali attività possono essere svolte per indispensabili ragioni didattiche o di formazione professionale e solo per il tempo strettamente necessario alla formazione, in aula, in laboratorio o in ambienti di lavoro direttamente riferibili al datore di lavoro dell'apprendista. In ogni caso, esse devono essere svolte sotto la supervisione di personale qualificato, competente anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e nel pieno rispetto della normativa vigente.

1.3. Adempimenti preliminari e trattamento economico

Prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro, il minore deve essere sottoposto a visita medica preventiva, volta ad accertarne l'idoneità alle mansioni. Quanto alla retribuzione, al minore spetta, a parità di lavoro, il medesimo trattamento economico riconosciuto al lavoratore maggiorenne. I minori, a prescindere dall'età, hanno inoltre diritto alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali obbligatori.

2. ORARIO DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 18 della L. 977/1967, l'orario di lavoro:

- per i bambini non più soggetti all'obbligo scolastico non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali;
- per gli adolescenti non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

L'orario di lavoro non può protrarsi ininterrottamente per oltre quattro ore e mezza.

Qualora tale limite venga superato, è obbligatoria una pausa di almeno un'ora, riducibile a mezz'ora per effetto della contrattazione collettiva.

In mancanza di disciplina collettiva, la riduzione può essere autorizzata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).

2.1. Lavoro notturno

In linea generale, è vietato adibire i minori al lavoro notturno.

Per lavoro notturno si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le 22 e le 6 oppure tra le 23 e le 7.

La definizione varia in base all'età:

- Fanciulli e adolescenti fino a 16 anni: periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le 22 e le 6;
- Adolescenti oltre i 16 anni: periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le 22 e le 5.

Per i fanciulli e per gli adolescenti che frequentano la scuola dell'obbligo, per "notte" si intende comunque un periodo di almeno 14 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le 20 e le 8.

3. RIPOSI E FERIE

Il minore ha diritto a due giorni di riposo settimanale, di regola consecutivi e comprensivi della domenica.

Solo per comprovate esigenze tecniche e organizzative il riposo può essere ridotto a un minimo di 36 ore settimanali.

Ai minori spetta inoltre un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a:

- 30 giorni, se non hanno ancora compiuto 16 anni;
- 20 giorni, se hanno superato i 16 anni.

La contrattazione collettiva può disciplinare le modalità di fruizione delle ferie.

4. SETTORI PARTICOLARI

In specifici ambiti – quali attività di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e dello spettacolo – nonché per alcune attività pericolose elencate nell'Allegato I della L. 977/1967, sono previste particolari deroghe.

Lo svolgimento di tali attività è subordinato al previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).